



DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 46/2021 OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DALL'ORDINE AL 31/12/2020

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 20.00, in modalità videoconferenza con applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio dell'Ordine:

PRESENTI /ASSENTI

Dr.ssa Roberta Chersevani	Presidente	presente
Dr. Albino Visintin	VicePresidente	presente
Dr. Francesco Coronica	Segretario	presente
Dr.ssa Cristina Furioso	Tesoriere	presente
Dr.ssa Manuela Bosco	Consigliere	presente
Dr. Fulvio Calucci	Consigliere	presente
Dr. Paolo Coprivez	Consigliere Od.	presente
Dr. Roberto Della Vedova	Consigliere	presente
Dr.ssa Francesca Medeot	Consigliere	assente
Dr. Lorenzo Spessot	Consigliere Od.	presente
Dr. Roberto Vallini	Consigliere	presente

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell'esistenza del numero legale richiesto per la validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Francesco Coronica.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia nella riunione del 22 novembre 2021

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;



VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti pubblici non economici, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la Comunicazione n. 226/2021 della Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri;
ATTESO che l'OMCeO di Gorizia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:



- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma 12-quinquies, T.U.S.P. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: “[...]Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[...]”);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;



CONSIDERATO ALTRESÌ che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'OMCeO di Gorizia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che, dall'esito della ricognizione effettuata, risulta che l'OMCeO di Gorizia alla data del 31/12/2020 non possiede partecipazioni sia dirette che indirette in enti di tipo societario e di tipo non societario e pertanto si dovrà procedere alla sola comunicazione del suddetto esito;

RITENUTA la Deliberazione 24/2021 d.d. 12 aprile 2021, relativa all'assenza di partecipazioni al 31/12/2019.

RITENUTA la propria competenza,

D E L I B E R A

1. di certificare che dalla data del 31/12/2019 alla data del 31/12/2020 l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Gorizia non ha posseduto, direttamente ed indirettamente, partecipazioni di tipo societario e di tipo non societario;
2. di provvedere, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, per il tramite dell'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it/>), a comunicare al MEF, l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione;
3. di inviare copia della presente Deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di TRIESTE.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Consigliere Segretario
Dr Francesco Coronica

Il Presidente dell'Ordine
Dr.ssa Roberta Chersevani

Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.